

Servizio Esperto Risponde

E' possibile l'adesione ad un fondo aperto per un soggetto che sia titolare di pensione di vecchiaia e che pur continuando a percepire la pensione sia stato riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro part-time?

La persona in questione, che ha maturato i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia, in base agli orientamenti Covip non potrebbe aderire.

Tuttavia, se è vero che ha in essere un rapporto di lavoro subordinato che genera la maturazione di TFR, nessuno può impedire di destinare il TFR maturando al fondo pensione aperto e dunque aderirvi.

Sui versamenti di Tfr pregresso, compreso quello ante 2006, l'azienda può usufruire della deduzione fiscale (4-6%) dal reddito?

Sebbene il dato testuale del primo comma dell'art. 10 d.lgs. 252/2005 (al pari del terzo comma dell'art. 105 del Tuir) menzioni genericamente l'ammontare del tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari (potendovi comprendere anche il tfr pregresso versato in un determinato anno a un fondo pensione), l'Agenzia delle entrate ritiene che ai fini della deduzione del 4/6 per cento per ammontare del tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari si debba intendere "esclusivamente la quota annuale del TFR" (cfr. par. 8 Circolare 70/E/2007).

In modo più esplicito, in sede di istruzioni per la compilazione del modello Unico le Entrate hanno specificato che ai fini della deduzione del 4/6 per cento di cui al terzo comma dell'art. 105 del tuir si debba fare indicare "l'importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari" e sicuramente il tfr pregresso non può essere considerato come quota di accantonamento annuale di tfr (Cfr istruzione per la compilazione al rigo RF54 Modello Unico 2013 SC). Quindi, a meno che non ci si voglia discostare dalla predetta indicazione delle Entrate ed affrontare un probabile contenzioso, gli importi di tfr pregresso vanno esclusi dal computato del calcolo della deduzione del 4/6 per cento del reddito di impresa del datore di lavoro.

Un'associazione di professionisti avente carattere nazionale che vorrebbe promuovere la previdenza complementare dei propri associati può dar luogo ad un'adesione collettiva o può procedere solo con adesione individuale o convenzionata?

L'associazione nazionale di lavoratori autonomi può promuovere un accordo tra professionisti che costituisce fonte istitutiva di adesione collettiva al fondo aperto di cui potranno beneficiare tutti i professionisti associati.

Un iscritto che ha avuto accesso al Fondo esuberi può richiedere al fondo collettivo la liquidazione dell'intera posizione anche in assenza di specifica previsione statutaria?

L'accesso al fondo esuberi, facendo perdere i requisiti di partecipazione, dà senz'altro diritto sia al trasferimento che al riscatto. Tuttavia, per godere dei vantaggi fiscali, è possibile limitarsi ad esercitare il riscatto parziale del 50% della posizione e, per la restante parte, attendere la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Vi sono poi dei fondi che in questi casi consentono l'accesso anticipato alla prestazione pensionistica considerando che la persona che entra nel fondo esuberi di norma non riprende a lavorare (ha dunque almeno 48 mesi di inoccupazione, sia pure in prospettiva) e ha meno di 5 anni alla pensione obbligatoria.

In merito all'anticipazione in favore dei terremotati dell'Emilia, in caso di richiesta pervenuta al fondo prima del 10/10/2012 (data di entrata in vigore del DL 174/2012 che ha introdotto per tali soggetti il trattamento di maggior favore) e liquidata ai sensi dell'art.11 DLgs 252/2005: l'aderente ha diritto a fare istanza all'Agenzia delle Entrate per il rimborso della maggiore imposta trattenuta?

Sì, l'iscritto ha diritto ad un rimborso. Una volta avvenuta la liquidazione, il fondo pensione, in un'ottica di tutela dell'aderente, potrebbe esso stesso procedere alla erogazione di quanto spettante all'iscritto relativamente alla fiscalità applicata, viceversa dovrà essere l'iscritto a presentare istanza all'Agenzia delle Entrate.

E' possibile il trasferimento della posizione previdenziale maturata in Italia verso Fondi esteri?

Si fa presente che, ad oggi, il trasferimento verso fondi esteri non è contemplato dalla normativa vigente. Il trasferimento, infatti, è possibile verso fondi disciplinati dal DLgs 252/2005: vale a dire fondi italiani oppure fondi siti al di fuori dal territorio nazionale ma autorizzati a raccogliere adesioni in Italia. L'iscritto costretto a trasferirsi all'estero potrà mantenere la posizione investita presso il fondo italiano (per poi chiedere la prestazione una volta maturati i requisiti) oppure riscattare ed eventualmente versare il netto dell'importo corrispondente alla posizione accumulata al fondo estero. Questa impostazione è peraltro confermata da diversi pronunciamenti dell'Agenzia delle Entrate di cui il più recente è la risposta ad interpello del 27 marzo 2012.